POS. S.S.S.S. **Decreto n. 525**

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 118 del 30 marzo 1971, contenente nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili art. 30 sull' Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie**;**

VISTO il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 testo unico delle imposte sui redditi. (GU Serie Generale n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 126)**;**

VISTA la Legge n. 400, del 23 agosto 1988, sulla Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pubblicato in G. U. del 12 settembre, n. 214 S.O.);

VISTA la legge n. 168, del 09 maggio 1989, con la quale è stato istituito il MIUR oggi MUR;

VISTA la Legge n. 537, del 24 dicembre 1993, Interventi correttivi di finanza pubblica (Pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.);

VISTA la Legge n. 549, del 28 dicembre 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. n.302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 153), art. 3 comma 20, istitutivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome;

V**ISTA** La legge n. 59, del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", corredato delle relative note. (GU Serie Generale n.98 del 29-04-1997 - Suppl. Ordinario n. 91);

VISTA legge n. 240, del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, (G. U. n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11) art 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088);

VISTO il DPCM del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390. (GU Serie Generale n.172 del 26-07-2001);

VISTO il D. Lgs. n. 68, del 29 marzo 2012, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in

attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088);

VISTO il D.P.C.M. n. 159, del 5 dicembre 2013, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU);

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, del 7 novembre 2014, Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEEU, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87;

VISTA la legge n. 232, dell'11 dicembre 2016, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (16G00242) ed in particolar modo l'articolo 1, commi 252-267 sui parametri da tener presenti nella modulazione della contribuzione studentesca;

VISTA Legge Regionale della Regione Campania n. 12, del 18 maggio 2016, "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 498, del 02 agosto 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale MUR. n. 234, del 26-06-2020, sull'"Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali;

VISTO Il Documento di Economia e Finanza di aprile 2024 (DEF) di aggiornamento del Tasso di Inflazione Programmato (TIP);

VISTO Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (emanato a settembre 2024) in cui è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2025 pari all'1,8%;

VISTO il Regolamento sulle "immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli" emanato con Decreto Rettorale n.630 del 27/07/2016;

VISTO Regolamento Studenti Part-TimE emanato con Decreto Rettorale n. 279 del 4 maggio 20218;

VISTO il Vigente Statuto di Ateneo, adottato con Decreto Rettorale 283/2023, pubblicato in G. U. n. 98 del 27/04/2023;

VISTI il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con Decreto Rettorale n. 1049 del 14.10.2024 nonché il vigente Regolamento di Ateneo in Materia di Contribuzione Studentesca adottato con Decreto Rettorale n. 678/2024 del 15 luglio 2024;

ACCERTATA la fattibilità tecnica e la sostenibilità contabile della rimodulazione delle tasse e delle tempistiche mediante il programma di gestione delle carriere;

RICHIAMATA la convenzione tra l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) e l'Università "Parthenope" sottoscritta in data 15 marzo 2024;

ATTESA la Delibera del Senato Accademico n. 127/2025 del 25 giugno 2025;

ATTESA la Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 135/2025, del 25 giugno 2025;

ATTESA la evidente necessità, per tutto quanto sopra detto, di adottare un nuovo regolamento sulla contribuzione studentesca, aggiornato agli ultimi interventi normativi di Economia e Finanza;

DECRETA

Art. 1) di emanare, con vigenza a partire dall' a.a 2025/2026, il "***Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca***", nel testo allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Napoli,

IL RETTORE
(Prof. Antonio GAROFALO)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE

Antonio Garofalo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE/01877320638
04.07.2025 14:39:33
GMT+02:00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 'PARTHENOPE'

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Adottato con Decreto Rettorale n. del

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE - CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (Lauree Triennali), CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO (Lauree Specialistiche/Magistrali), CORSI DI STUDI MAGISTRALI A CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99), MASTER DI I E II LIVELLO

Art. 1 – PREMESSE

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le vigenti norme, le modalità di calcolo dei contributi, dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di studio (di cui al presente capo), i relativi criteri di graduazione *ex lege*, nonché eventuali esoneri, totali o parziali.

L'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" si ispira a principi generali di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche degli studenti, utilizzando metodologie di calcolo atte a garantire un'effettiva progressività, onde tutelare gli iscritti con più disagiate condizioni economiche.

L'Ateneo valorizza il merito, incentivando la produttività e i comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento del Titolo Finale.

L'essere in regola con i pagamenti è *conditio sine qua non* per usufruire dei servizi erogati da questa PA.

Nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, sospensione della carriera, rilascio certificati) può essere compiuto dai morosi ed eventuale certificazione, per agli anni accademici con situazione debitoria, verrà rilasciata solo previa sanatoria delle pendenze.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati, si applica la normativa di riferimento vigente.

Gli Organi di Governo dell'Ateneo deliberano annualmente sulla materia, al fine di riformare, o aggiornare il sistema nel suo insieme (importi, aliquote ecc).

CAPO II
DELLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI

ART. 2 – COMPOSIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli studenti (dei corsi di cui sopra) contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, mediante un contributo onnicomprensivo annuale. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, ex articolo 3, commi 20 - 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Le tasse ed i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, variabile sulla base del valore I.S.E.E.U. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e determinata dalla Regione Campania;
- Contributo onnicomprensivo annuale, comprendente la quota relativa ai servizi amministrativi, didattici e scientifici e variabile in funzione di:
  - situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare
  - numero di anni di iscrizione;
  - numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
- contributi per servizi prestati su eventuale richiesta dell'utente, per esigenze individuali.

Nell'ambito del Contributo Omnicomprensivo è prevista una quota variabile, fino ad un massimo di 100 euro, calcolata con i predetti criteri, relativa ai servizi amministrativi e corrisposta all'atto della prima rata. Detta quota non è rimborsabile.

Ex lege, dal 1° marzo 2021, tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione vanno eseguiti con sistema PagoPA.

Art. 3 - SUDDIVISIONE

La tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e l'eventuale quota relativa ai servizi amministrativi, didattici e scientifici variabile sono versate al momento dell'immatricolazione/iscrizioni, nei termini indicati **all'allegato 'A'** al presente Regolamento.

Il Contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in massimo quattro rate, da versare secondo scadenze, importi e modalità indicati nel citato **allegato 'A'**.

Art. 4 – CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO ED ESONERI EX LEGGE 232/2016

Nel rispetto della legge 232, del 11.12.2016, art. 1, commi 252 e ss., e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 68/2012, si identificano i seguenti criteri di calcolo e graduazione del contributo onnicomprensivo, in funzione della situazione economica del nucleo familiare, attestata dall'I.S.E.E.U. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, e/o dei CFU conseguiti, e/o degli anni di iscrizione:

1. Studenti iscritti al primo anno; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulterebbe essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo / soglia esenzione	Note su Importo minimo
Iscritto Primo anno	Fino a 13.000,00	0,00 (Nessun contributo)	Totale	//	//////////////////////////
*Iscritto Primo anno	Da 13.000,01 a 30.000,00	{[(I.S.E.E.U.-13.000)*3,7%]}*AI	totale	12,00 Euro - soglia esenzione al di sotto della quale il contributo non è dovuto	non dovuto per importo complessivo contributo inferiore a 12,00 euro
Iscritto Primo anno	Da 30.000,01	$(\sqrt[3]{ISEE^2})$*AI	Nessuno	//	//////////////////////////

Dove AI 25_26 = 1,1862

2. studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, con reddito I.S.E.E.U. fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari nell' arco di tempo che va dal 10 agosto 2024 al 10 agosto 2025; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Formula/Importo Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo / soglia esenzione	Note su soglia esenzione
In Corso dal II° anno + I° anno F.C	Fino a 13.000,00	0,00 (nessun contributo)	Totale	//////////////////////	//////////////////////
*In Corso dal II° anno + I° anno F.C	da 13.000,01 a 30.000,00	[(I.S.E.E.U.- 13.000)*3,7%]*AI	totale	12,00 Euro - soglia esenzione al di sotto della quale il contributo non è dovuto	non dovuto per importo complessivo contributo inferiore a 12,00 euro

Dove AI 25_26 = 1,1862

3. studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (Fuori Corso dal II° anno F.C.), con reddito I.S.E.E.U. fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari nell' arco di tempo che va dal 10 agosto 2024 al 10 agosto 2025; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
Fuori Corso dal II°	Fino a 30.000,00	{(I.S.E.E.U.-	parziale	200,00	ex art. 1, comma

anno F.C.		13.000)*[3,7%+(3,7%/2)]}*AI			258 della L. 232/2016

Dove AI 25_26 = 1,1862

4 studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, con reddito I.S.E.E.U. fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
In Corso dal II° + I° anno F.C.	Fino a 30.000,00	$(\sqrt[3]{ISEE^2})$*AI	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

ove AI 25_26 = 1,1862

5. studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (dal II anno Fuori Corso), con reddito I.S.E.E.U. fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la modalità di calcolo della seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la agevolate	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo

	per il diritto allo studio universitario				
Fuori Corso dal II° anno F.C.	Fino a 30.000,00	$[(\sqrt[3]{ISEE^2})*1,10]*AI$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

Dove AI 25_26 = 1,1862

6. studente iscritto in corso dal II° anno + I° anno F.C, con reddito I.S.E.E.U. superiore a 30.000,00; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
In Corso dal II° + I° anno F.C	Da 30.000,01	$(\sqrt[3]{ISEE^2})*AI$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

Dove AI 25_26= 1,1862

7. studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (Fuori Corso dal II° anno F.C.), con reddito I.S.E.E.U. superiore a 30.000,00; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E.U. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
Fuori Corso dal II° anno F.C.	Da 30.000,01	$[(\sqrt[3]{ISEE^2})*1{,}10] *AI$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

Dove AI 25_26 = 1,1862

Il contributo onnicomprensivo, ove l'importo totale risulti inferiore a € 100,00, si versa in un'unica soluzione secondo i termini e le modalità riferiti alla I rata. Va versato sempre nella misura massima, (pari ad euro **2.324,00** per l'a.a. 2025/2026), pur con immatricolazione/iscrizione a tempo parziale, quando non si esibisce l'attestazione I.S.E.E.U.

L'importo dell'ultima rata, se inferiore ad euro 100,00, si somma all'importo della rata precedente.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in combinato disposto con l'articolo 6 del Regolamento di Ateneo, sulle immatricolazioni/iscrizioni non a tempo pieno, emanato con D.R. n. 344 del 03.05.2017, circa la riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo. I requisiti di produttività richiesti agli iscritti a tempo parziale, in termini di CFU utili ai sensi del presente articolo, si intendono ridotti alla metà con arrotondamento per difetto.

Art. 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO - PROTOCOLLO D'INTESA PA 110 E LODE (art 6 Protocollo d' Intesa)

Il Protocollo d'Intesa PA 110 e lode, per i dipendenti pubblici (ex art 6 del nuovo protocollo di intesa firmato il 09 giugno 2025) immatricolati/iscritti sui Corsi attivati presso questo Ateneo ed eventualmente autorizzati dal MUR, riduce del 50% il contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in base al valore dell'attestazione ISEEU (valida per il diritto allo studio universitario), lasciando invariata la tassa regionale come definita di anno in anno dalla Regione Campania.

Lo sgravio de quo è concesso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.

La sua applicazione, negli anni successivi al primo, è subordinata al conseguimento, mediante sostenimento

sul percorso di iscrizione (non sono utili ai fini dell' applicazione del presente beneficio i cfu riconosciuti/convalidati da precedenti percorsi formativi), di almeno la metà dei CFU, previsti per ciascun anno di corso, entro la data di scadenza delle iscrizioni (ad anni successivi), salvo proroghe, secondo lo schema seguente:

Corsi Magistrali Biennali	**Corsi Triennali**	**Corsi Magistrali Ciclo Unico**	**CREDITI conseguiti alla data di scadenza delle iscrizioni**
1°	1°	1°	0
2°	2°	2°	>= 30
1° F.C	3°	3°	>= 60
2° F.C.	1° F.C	4°	>=90
	2° F.C.	5°	>=120
		1° F.C	>= 150
		2° F.C.	>= 180

I beneficiari di cui al presente articolo non possono richiedere il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell'eventuale ottenimento di borsa di studio, poichè i due benefici non sono cumulabili.

Non tutti i Corsi attivati dall' Ateneo fanno parte dell' offerta formativa rientrante nel beneficio, ma solo quelli pubblicati nel nuovo Protocollo di intesa approvato con delibera degli Organi di Governo del 25 maggio 2025, consultabile al link https://www.uniparthenope.it/Portale-Ateneo/pa-110- lode**.**

Si precisa che le statuizioni contenute nel Protocollo di intesa PA 110 e lode, sottoscritto il 09/06/2025, si applicano ai percorsi eventualmente autorizzati dal MUR, a partire dall' offerta formativa anno accademico 2025/2026, fino a conclusione del corso di studi intrapreso.

Art. 6 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO EX CONVENZIONE COMANDO REGIONALE CAMPANIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL 06/03/2024

L' Ateneo concede, in base all' art 6 dell' accordo, uno sgravio del 30% al personale appartenente alla Guardia di Finanza in servizio e in congedo, nonché agli appartenenti al nucleo familiare del personale della Guardia di Finanza in servizio e in quiescenza, qualora si immatricolino/iscrivano ad uno dei Corsi di Studi di cui al presente Regolamento.

Detto 30% sarà modulato sulla situazione reddituale familiare, rilevabile dalla certificazione I.S.E.E.U, ed applicato alle sole tasse universitarie (Si escludono Tassa regionale e bolli).

La sua applicazione, negli anni successivi al primo, è subordinata al conseguimento di almeno 36 CFU per ciascun anno accademico, entro la data di scadenza delle iscrizioni (ad anni successivi) salvo proroghe, in analogia a quanto previsto per il Protocollo PA 110 e lode.

Tutti i CFU maturati (alla data scadenza iscrizioni) sono da considerarsi utili per le finalità del presente articolo, indipendentemente dalle modalità di caricamento in carriera (convalide, riconoscimenti a vario titolo, sostenimento).

L' esibizione del dato reddituale è *conditio sine qua non* per la relativa concessione, diversamente si è tenuti a pagare la tassa universitaria nella sua misura massima pari a **2.324,00.**

Il beneficio *de quo* non è cumulabile con quello normato dal precedente art. 5.

L'adesione al Protocollo di intesa PA 110 e lode, in luogo dell'adesione al presente accordo, comporterà la perdita del diritto al riconoscimento dei 12 CFU ex art. 4 della convenzione.

Art. 7 - CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO - (I.S.E.E.U.)

La graduazione del contributo onnicomprensivo e della Tassa Regionale avvengono sempre previa acquisizione dell'I.S.E.E.U. da parte dell'Università "Parthenope". Nel caso di ritardata acquisizione si applicheranno le more di cui agli art successivi.

L ISEE ORDINARIO non ha valore per le finalità del presente regolamento. Questa PA considera il solo I.S.E.E. rilasciato specificatamente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessato.

La produzione avviene in modalità telematica, mediante autorizzazione all'acquisizione, rilasciata sul portale web, nella propria pagina personale (menu – segreteria – dichiarazione ISEE- flag su autorizza-salva).

Il modello I.S.E.E.U viene elaborato dai CAF (gratuitamente), nonché da altri soggetti autorizzati, presenti su tutto il territorio nazionale, a seguito di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), contenente le informazioni sui redditi e sulla composizione del nucleo familiare del richiedente. Detti soggetti aditi invieranno l'elaborato all' INPS.

Il dato economico deve essere rilevabile, in cooperazione applicativa, dalla banca dati INPS, già, all'atto dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione.

Si raccomanda di sottoscrivere la DSU in tempo utile al rispetto delle scadenze fissate dal presente regolamento e/o dai regolamenti inerenti specifici Corsi di Studio e/o da norme comunque a questo (Regolamento) collegate, poiché il rilascio dell'attestazione non è immediato.

Il mancato rispetto delle tempistiche d'acquisizione comporta l'applicazione di una mora di € 200,00, salvo il periodo di tolleranza di 10 gg, concesso in considerazione delle lungaggini intercorrenti tra la richiesta ed il rilascio.

Il termine perentorio per l'autorizzazione all'acquisizione del dato I.S.E.E.U. con maggiorazione è fissato al 03 giugno 2026.

Le attestazioni I.S.E.E.U. sono sottoposte a controlli, mediante l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione e con l'attività ispettiva della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra l'Ateneo e la stessa Guardia di Finanza.

Non si accettano attestazioni dichiarate difformi o incomplete dall'INPS e il dichiarante è tenuto a sanare detta difformità/incompletezza.

La mancata acquisizione, come la mancata sanatoria (di cui al successivo capo), comportano l'imputazione del contributo onnicomprensivo e della Tassa Regionale, nella loro misura massima pari, rispettivamente ad euro **2.324,00** e ad € 167,50 (Vedasi art 8), oltre l'imposta di bollo di € 16,00.

La sanatoria dell'I.S.E.E.U. con ANNOTAZIONI, avviene tramite il riesame da parte dell'INPS o del CAF, sottoscrivendo una nuova DSU, completa e corretta, per la relativa correzione e sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

L'Ateneo ha approvato l'Adesione alla Convenzione per l'interscambio mediante cooperazione applicativa. In virtù di detto accordo, i dati reddituali per il calcolo della Tassa Regionale e di merito relativi alle carriere degli studenti da utilizzare per la generazione delle graduatorie delle borse di studio regionali, per l'attribuzione di altri benefici per il diritto allo studio e per il rimborso/esonero delle tasse universitarie saranno rilevabile dall' A.Di.S.U.R.C direttamente nella Banca dati CINECA esse3 d'Ateneo.

In caso di revoca della Borsa di studio ADISURC, si è tenuti al versamento del contributo non pagato da calcolarsi secondo le modalità di cui sopra. In carenza dell'informazione relativa al dato I.S.E.E.U. il contributo da versare sarà uguale all'importo massimo.

La procedura di cui al presente articolo, unitamente alle modalità per l'inserimento on line dei dati finalizzati all'immatricolazione/iscrizione anni successivi, viene adeguatamente ed esaustivamente comunicata agli studenti mediante pubblicazione sul sito di Ateneo e sul portale studenti https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do

Art. 8 - TASSA REGIONALE

Il presente articolo, come tutti i riferimenti in materia di tassa regionale contenuti nel presente Regolamento, hanno valore meramente informativo e di presa d' atto delle decisioni della Regione Campania alla data dello stesso. Dette informazioni sono rinvenibili sulla pagina web dell'ADISURC al link https://www.adisurcampania.it/tassa-regionale/tassa-regionale-il-diritto-allo-studio

L' Ateneo declina ogni responsabilità circa eventuali modifiche dei dati qui riportati, intervenuti successivamente alla data di emissione di questo documento.

La tassa regionale per il diritto allo studio è determinata, nel suo ammontare, con Delibera della Regione Campania ed il suo importo è variabile.

La delibera (della Giunta Regionale) n° 416 del 06 agosto 2024, l'ha articolata, dall' anno accademico 2024/2025 ad oggi, comunicata a questo Ateneo con nota Titulus 101470/2024 del 07/08/2024 nel seguente modo:

a) 125,50 euro con ISEEU da 0 € a 25.499 € e per gli studenti appartenenti ai paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 (D.M. 464/2019));

b) 147,50 euro con ISEEU da 25.500 € a 50.999 € e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;

c) 167,50 euro con ISEEU da 51.000 € e per gli sprovvisti di valida attestazione I.S.E.E.U. al momento del pagamento della tassa. L' eventuale acquisizione tardiva dell I.S.E.E.U non determinerà un ricalcolo della stessa ad opera di questa PA.

A partire dall'anno accademico 2024/2025, il pagamento dovrà avvenire al momento dell'immatricolazione/iscrizione, mediante bollettino PagoPA, caricato sulla pagina web personale del discente (menu-segreteria-pagamenti), unitamente alla eventuale quota relativa ai servizi amministrativi, didattici e scientifici del contributo omnicomprensivo e al bollo virtuale pari a € 16,00.

Il mancato pagamento della Tassa Regionale, come del bollo e della quota sui servizi amministrativi, didattici e scientifici, comporta la mancata attribuzione della matricola (per gli immatricolandi, i quali conserveranno lo status di pre-immatricolati con diritto al perfezionamento della stessa, salvo specifiche scadenze e specifiche chiusure) o il mancato rinnovo dell'iscrizione.

Si richiamano qui le statuizioni dell'art 7 su tempi e modi per l'acquisizione del dato reddituale.

La Legge Regionale 12/2016, e ss.mm.ii., ha abrogato l'art. 38, comma 8 bis, della L.R. 21/2002, Cadono, pertanto, l'esonero in favore dei mutilati ed invalidi civili, appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica e con diminuzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, nonché l'esonero in favore dei figli dei beneficiari di pensione di inabilità.

Lo status di studente con disabilità documentata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, non dà diritto anche all' esonero della Tassa Regionale, da graduarsi in base alla condizione economica, rilevabile come sopra. La mancata attestazione del dato reddituale importerà, anche per questa fattispecie, applicazione dell'importo massimo.

Il rimborso della presente tassa, a qualunque titolo se ne abbia diritto (Borsa di Studio, differenza tra il dovuto e il versato, etc) è di esclusiva competenza dell'A.Di.S.U.R.C (e non di questa amministrazione), sebbene il pagamento avvenga mediante sistema dell'IBAN condiviso in virtù dell'Adesione alla Convenzione per l'interscambio mediante cooperazione applicativa.

Art. 9 – STUDENTI STRANIERI

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti gli studenti indipendentemente dal paese di provenienza e della condizione economica sono tenuti al pagamento di € 200,00 come imposta fissa per il costo dei servizi di accoglienza.

Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico (Decreto legislativo 28/1/2008 n. 25), di status di profugo (Legge 15 ottobre 1991 n. 344), protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo e dall'imposta fissa per il costo dei servizi di accoglienza.

Gli Studenti non-UE con un visto/permesso per studio, provenienti da Paesi particolarmente poveri e in Via di Sviluppo (definiti annualmente da Decreto ministeriale) sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nell'importo previsto dall'ADISURC e dell'imposta di bollo. Sono esentati dalla contribuzione universitaria salvo l'imposta fissa per i servizi di accoglienza pari a € 200,00.

Gli Studenti NON- UE con un visto /permesso per motivi di studio, provenienti da Paesi a basso-medio reddito, come definiti dalla lista World Bank, possono chiedere di essere assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari, secondo la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza attraverso la presentazione ISEE parificato richiesto ad un CAF/CAAF (Centro di assistenza fiscale) convenzionato. In alternativa sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di € 500,00 (oltre la tassa regionale per il diritto allo studio, nell'importo previsto dall'ADISURC e l'imposta di bollo).

Gli studenti cittadini non-UE con permesso per studio, che non rientrano nei due casi precedenti (paesi invia di sviluppo come definiti annualmente dal DM, o individuati nella lista World Bank) possono chiedere di essere assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari in base alla condizione economica del nucleo famigliare di appartenenza attraverso la presentazione ISEE parificato richiesto ad un CAF/CAAF (Centro di assistenza fiscale) convenzionato. In alternativa sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di € 1.000,00 (oltre la tassa regionale per il diritto allo studio, nell'importo previsto dall'ADISURC e l'imposta di bollo).

È previsto l'esonero della mora per tardiva immatricolazione per gli studenti stranieri extra UE, a causa delle tempistiche per il rilascio dei visti da parte delle ambasciate.

Art. 10 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO – STUDENTE PRODUTTIVO E CFU

I Crediti Formativi Universitari, indicati all'art. 4 del presente regolamento, devono essere stati conseguiti dallo studente nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, anche in caso di passaggi di corso. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.

In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative (ulteriori conoscenze), derivanti da riconoscimenti parziali.

Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università Parthenope.

In caso di trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.

Gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti, nonché gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero, maturano il requisito di merito in funzione del numero di crediti riconosciuti, a tal fine si considerano i soli crediti superati nel corso di provenienza nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Non si dà luogo alla valutazione dei crediti riconosciuti agli studenti decaduti, rinunciatari e inoltre non vengono conteggiati i crediti relativi ad esami inseriti nel libretto come soprannumerari.

Art. 11 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO – II TITOLO

Allo studente che intende conseguire un secondo titolo si applica la disciplina sulla contribuzione studentesca e sugli esoneri per disabilità di cui al presente regolamento, mentre sono escluse le agevolazioni per solo merito.

Art. 12 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO UNIVERSITARIO – CORSI DI LAUREA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Richiamando l' art art. 2 c. 252 Legge 232/2016, si rinvia ad un sucessivo avviso la determina del contributo omnicomprensivo per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia. Detto avviso sarà pubblicato entro la data di iscrizione ai suddetti corsi.

Art. 13 – STUDENTI ISCRITTI A CORSI INTERNAZIONALI EX ART 8 REGOLAMENTO DIDATTICO ATENEO

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, redatti in collaborazione con Atenei stranieri, possono prevedere, in base agli accordi stipulati tra gli Stati aderenti, norme organizzative specifiche in funzione delle diverse normative internazionali, nonché durate diverse del Corso di Studio, per cui l'importo delle tasse per questi è stabilito dall'accordo, fermo restando il dovuto pagamento della tassa regionale e del bollo e nei limiti imposti dalla normativa nazionale in materia.

Art. 14 – TEMPISTICHE ANNO ACCADEMICO 2025/2026

- Avvio immatricolazioni ed iscrizioni, dal 28 luglio 2025;
- Fine Immatricolazioni ai corsi di studio Triennali ed a Ciclo unico - 31 ottobre 2025 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento della numerosità relativa all'Utenza Sostenibile);
- Fine Immatricolazioni ai corsi di studio Magistrali biennali: 02 marzo 2026 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento della numerosità relativa all'Utenza Sostenibile);
- Iscrizioni ad anni successivi al primo, sia su corsi triennali che biennali e magistrali a ciclo unico: dal 28 luglio 2025 al 31 ottobre 2025;
- Iscrizioni ad anni successivi al primo, sia su corsi triennali che biennali e magistrali a ciclo unico, con applicazione delle more sulle tranche pagate in ritardo, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
- Iscrizioni ad anni successivi, esclusivamente con autorizzazione rettorale, entro e non oltre il 31 marzo 2026, L'autorizzazione è da richiedersi con apposita istanza in bollo, corredata di idonea documentazione atta a comprovare l' impossibilità dell' interessato ad ottemperare nei termini previsti. Dopo la data del 31 marzo 2026, la tardiva iscrizione ad anni successivi al primo non è più possibile fino ad apertura delle iscrizioni all' anno accademico 2026/2027 (agosto 2026) fatti salvi i casi di cui all' art. 24 (studenti in debito del solo esame di laurea).
- Trasferimento in uscita: dal 28 luglio al 31 ottobre 2025;
- Trasferimento in uscita con sovrattassa: dal 01 novembre al 31 dicembre 2025. Successivamente a al 31/12/2025 e comunque non oltre il 31 marzo 2026 il trasferimento in uscita può avvenire solo nei modi e alle condizioni previste al precedente punto 6.
- Trasferimento in entrata: dal 28 luglio al 23 ottobre 2025;
- Trasferimento in entrata con sovrattassa: dal 24 ottobre al 31 dicembre 2025. Successivamente a al 31/12/2025 e comunque non oltre il 31 marzo 2026 il trasferimento in entrata può avvenire solo nei modi e alle condizioni previste al precedente punto 6;
- Passaggio interno da un corso di studio ad altro: dal 28 luglio al 31 ottobre 2025;
- Passaggio interno da un corso di studio ad un altro con sovrattassa: dal 01 novembre al 31 dicembre 2025;
- Cambio indirizzo su medesimo corso: dal 01 agosto al 31 dicembre 2025 con istanza in bollo ma senza specifico contributo;
- Istanza Valutazione carriera pregressa: (Rinunciatari e Decaduti) dal 01 agosto al 23 settembre 2025;

- Immatricolazione ai **Corsi Singoli**: dal **01 settembre 2025 al 31 marzo 2026**;

- **Acquisizione ordinaria Dichiarazione ISEEU**, per recepimento dati dalla banca dati INPS, **dal 28 luglio al 31 ottobre 2025** con **tolleranza di 10 gg** per le immatricolazioni/iscrizioni su Corsi di Laurea Triennali, Magistrali a Ciclo Unico e Magistrali Biennali, nonché al **02 marzo 2026 con tolleranza di 10 gg per le immatricolazioni su magistrali biennali**. Sono, altresì, ordinariamente autorizzati a presentare isee quanti iniziano un percorso presso il ns Ateneo successivamente a dette date;

- **Acquisizione Dichiarazione ISEEU fuori termine** per recepimento dati dalla banca dati INPS, **entro il 03 giugno 2026 con mora di € 200,00.**

- **Legge 104 – Handicap) al 31 dicembre 2025**, oppure unitamente all' immatricolazione per gli immatricolati successivi a tale data, con precisazione che i richiedenti questa tipologia di esonero totale, in caso di mancata presentazione ISEE, dovranno pagare la Tassa regionale nella sua misura massima sancita dalla Regione Campania;

Art. 15 – MAGGIORAZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Il pagamento dei contributi universitari oltre i termini di scadenza fissati, oppure, oltre il termine di iscrizione/immatricolazione, comunque soggette a specifica autorizzazione, comporterà l'applicazione di una maggiorazione di importo variabile in base al numero di giorni di ritardo, secondo il prospetto riportato nella seguente tabella

N° giorni dopo la scadenza	Importo Mora Variabile
da 0 a 5 gg:	€ 10
da 6 a 10 gg:	€ 20
da 11 a 15 gg:	€ 30
da 16 a 20 gg:	€ 40
da 21 a 25 gg:	€ 50
da 26 a 30 gg:	€ 60
da 31 gg e oltre:	€ 70

Si ribadisce che:

- la presentazione tardiva dell'I.S.E.E.U determina una maggiorazione fissa di importo pari ad euro **€ 200.00**. con tolleranza di 10 gg oltre il termine statuito (vedasi allegati al presente regolamento). Detto importo è unico e non graduabile.
- le iscrizioni agli anni successivi al primo vanno effettuate entro il 31 ottobre 2025.

- dal primo novembre al 31 dicembre 2025 il rinnovo delle medesime implicherà l'applicazione di una mora, variabile come da su riportata tabella.
- dopo il 31 dicembre 2025, dette iscrizioni ad anni successivi al primo dovranno essere autorizzate dal Rettore fino al 31/03/2026, successivamente esse non saranno più possibili.

Art. 16 – CONTRIBUTI PER SERVIZI SU RICHIESTA INERENTI SPECIFICHE ESIGENZE:

1. Tassa di ricongiunzione carriera (Ricognizione): € 400, 00 senza oneri aggiuntivi e tassa regionale per ogni anno accademico di interruzione;
2. Contributo per ristampa pergamena: € 100,00;
3. Contributo di trasferimento in entrata: € 100,00 + € 16,00 bollo;
4. Contributo per trasferimento in entrata fuori termine: € 200,00 + €16,00 bollo;
5. Contributo di trasferimento in uscita: € 100,00 + €16,00 bollo;
6. Contributo di trasferimento in uscita fuori termine: € 200,00+ €16,00 bollo;
7. Contributo di passaggio interno da un corso di studi ad un altro: € 100,00 + €16,00 bollo;
8. Contributo di passaggio interno fuori termine da un corso di studi ad un altro: € 150,00 + €16,00 bollo;
9. Contributo per istanza di valutazione carriera pregressa: 100,00 + 16,00 bollo;
10. Contributo per recupero di carriera pregressa: € 300,00 per ogni anno recuperato;
11. Contributo di valutazione del titolo di studi estero: € 50,00 + €16,00 bollo;
12. Contributo per iscrizione ad esami singoli: € 30,00 per ogni cfu + 16,00 € di bollo sull' istanza di iscrizione;
13. Contributo per ristampa Diploma Supplement: € 26,00;
14. Contributo riattivazione carriera per trasferimento non effettuato: 100,00 € + € 16,00 bollo;
15. Mora per tardiva presentazione ISEE: € 200,00;
16. Contributo copertura costo per Servizi di Accoglienza studenti Stranieri Extra Unione Europea: € 200,00.

Art. 17 – POSIZIONE AMMINISTRATIVA IRREGOLARE

Gli studenti, nonchè i laureati relativamente al punto 3 (in caso di irregolarità accertate in momento successivo alla laurea), che non risultino in regola nella posizione amministrativa non potranno esercitare i seguenti diritti:

1. Ricevere alcun tipo di servizi e/o atti amministrativi correlati allo status di studente universitario.

2. Sostenere le prove di profitto. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati.
3. Ottenere certificati.
4. Rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico successivo.
5. Presentare domanda per le borse di collaborazione e altri benefici.
6. Presentare domanda di borsa di studio regionale.
7. Effettuare un cambio di status tra studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno e viceversa;
8. Presentare domanda di esonero tasse qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Esercitare la rappresentanza negli Organi Collegiali.
10. Esercitare il diritto di voto.
11. Ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o passaggio presso altro corso di studi.
12. Effettuare domanda di iscrizione con opzione;
13. Ottenere il ricongiungimento della carriera interrotta.
14. Sospendere la propria carriera o riprenderla.
15. Essere ammessi all'esame di laurea.

CAPO II – DEGLI ESONERI ED AGEVOLAZIONI

Art. 18 – ESONERI IN GENERALE

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.232/2016 di cui alle disposizioni applicative contenute all'art. 4 del presente regolamento, l'Ateneo può concedere ai propri studenti, ulteriori esoneri e/o agevolazioni, di norma annualmente istituiti con apposite deliberazioni degli Organi di Governo.

Art. 19 – ESONERI EX LEGGE n. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992

Per gli studenti con disabilità documentata, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo tassa regionale (v art 8) ed imposta di bollo.

Per gli studenti con disabilità superiore al 45%, e fino al 65 % ,è prevista l'applicazione di una riduzione di euro 100,00 del contributo onnicomprensivo annuale calcolato ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio (che in caso di mancata o tardiva presentazione dell'ISEEU, sarà applicata nella sua misura massima) e l'imposta di bollo.

Per usufruirne è necessario presentare apposita richiesta scritta, in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), alla Segreteria Studenti Amministrativa competente, redatta su apposito modulo rinvenibile nella sezione modulistica studenti, da inviare esclusivamente via e-mail all'indirizzo

protocollo@uniparthenope.it, entro il 31 dicembre 2025, unitamente alla copia della ricevuta di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo nonché copia del provvedimento attestante lo status.

Lo studente che si trovi nella condizione di disabilità permanente, o comunque non soggetta a scadenza o a revisione periodica, può confermare mediante autocertificazione tale status con la successiva istanza.

Le agevolazioni suddette possono essere usufruite da tutti gli studenti dei Corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, indipendentemente dalla tipologia della loro iscrizione (in corso o fuori corso, a tempo pieno o a tempo parziale, come I titolo o come II, immatricolato puro, trasferito, con istanza di rivalutazione carriera universitaria pregressa).

Per i master si farà riferimento agli specifici regolamenti.

Art. 20 – ESONERI IN FAVORE DEI FIGLI DI GENITORI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITA'

Per gli studenti con genitori beneficiari di pensione di inabilità, in base all'art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, salvo la corresponsione dell'imposta di bollo e della Tassa Regionale graduata come statuito all' art 8.

All'uopo occorre presentare alla segreteria di afferenza apposita domanda in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), entro il 30 dicembre allegandovi:

Stato di famiglia.

Certificato di esistenza in vita del genitore beneficiario della pensione di inabilità.

Copia del verbale rilasciato dall'ASL e/o INPS da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore.

Certificato di vigenza dello status pensionistico di inabilità rilasciato dall'Ente pensionistico (per l'INPS il modulo Obis M/ o modello Red) attestante che il medesimo genitore convivente è titolare di pensione di inabilità.

La documentazione attestante le condizioni di inabilità del genitore devono essere consegnate alla segreteria di afferenza, ad ogni rinnovo di iscrizione oltre che all' atto di immatricolazione, tramite invio all' Ufficio Protocollo (protocollo@uniparthenope.it) dell'apposita istanza da compilarsi su apposito modulo rinvenibile nella sezione modulistica studenti.

Art. 21 – ESONERI - VINCITORI O IDONEI BORSA DI STUDIO A.Di.S.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 sono esonerati dal pagamento dei contributi gli Studenti beneficiari, o idonei non beneficiari, di borse di studio (A.Di.S.U.R.C.)

Per poter accedere al beneficio, gli studenti devono presentare regolare domanda all'A.Di.S.U.R.C. secondo le indicazioni riportate nello specifico bando, pubblicato annualmente dall' A.Di.S.U.R.C. stessa e,

contemporaneamente, sono tenuti a effettuare l'immatricolazione o a rinnovare regolarmente l'iscrizione, pena la decadenza dai benefici.

Gli esoneri saranno corrisposti sotto forma di rimborso dei contributi pagati all'atto dell'iscrizione. Detto rimborso sarà disposto, d' ufficio da questa PA, solo a seguito di implementazione da parte dell'A.Di.S.U.R.C del dato circa i vincitori e gli idonei non assegnatari. Non saranno prese in considerazione specifiche istanze in tal senso.

Nei suddetti rimborsi non è mai compresa la Tassa Regionale, la cui restituzione è sempre di esclusiva competenza dell' A.Di.S.U.R.C (vedi art 8 ultimo capoverso)

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal versamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Ai sensi della normativa vigente è comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio nella misura massima in mancanza del dato reddituale.

Art. 22 – AGEVOLAZIONI - FAMILIARE UNIVERSITARIO

Lo studente iscritto all'Università Parthenope, componente del medesimo nucleo familiare I.S.E.E.U. di altro studente iscritto alla stessa Università, usufruisce entro la durata normale del corso di studio di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il beneficio è concesso a condizione che gli studenti siano inclusi nel medesimo nucleo familiare I.S.E.E.U. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario acquisito secondo le modalità sopra descritte.

La riduzione è pari a: - 5% del contributo onnicomprensivo, per ogni studente interessato.

Art. 23 – AGEVOLAZIONI - PREMI PER MERITO

Particolari agevolazioni e premi per merito concedibili agli studenti potranno essere previste con delibera degli Organi di Governo in materia di Contribuzione Studentesca e/o altro.

Art. 24 – AGEVOLAZIONI STUDENTI IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA ORDINARI ED ERASMUS

Gli studenti in debito del solo esame di laurea (ovvero quelli che abbiano terminato tutti gli esami nell'anno accademico precedente) e gli studenti che abbiano completato il percorso di studi in Erasmus, iscritti regolarmente all'anno accademico in vigore, sono tenuti al pagamento di una sola tranche, nella misura del 40% del totale dovuto in base al reddito del proprio nucleo familiare, ovvero di un importo pari al 40% della misura massima in caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E.U. al netto della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

Per i suddetti studenti Erasmus viene inoltre data la possibilità di poter discutere la tesi in una sessione di laurea anticipata coincidente con lo straordinario anno accademico precedente.

CAPO III - DEI RIMBORSI

Art. 25 – PRINCIPIO DI NON RIMBORSABILITA'

Ai sensi dell'art. 27 del R.D. del 4/06/1938 n. 1269, "Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati".

Art. 26 - CONTRIBUTI NON RIMBORSABILI

Sono contributi non rimborsabili:

la quota relativa ai servizi amministrativi calcolata come riportato all'art. 2, Composizione tasse e contributi, corrisposta con la prima rata;

Tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con l'Ateneo (ad esempio rinuncia, sospensione).

Contributo fisso per la partecipazione alle prove di selezione e valutazione di carriera pregressa (rinunciatari e decaduti);

Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso con l'effettiva presentazione della relativa richiesta;

L'imposta di bollo virtuale o materiale non è mai rimborsabile.

Il rimborso della Tassa Regionale è di esclusiva competenza dell'A.Di.S.U.R.C.

Art. 27 - CONTRIBUTI RIMBORSABILI

Sono rimborsabili i seguenti contributi:

Il contributo onnicomprensivo (ad esclusione della quota relativa ai servizi amministrativi corrisposta con la prima rata) di iscrizione agli immatricolati che presentano istanza di trasferimento ad altro Ateneo entro la data di ordinanza prevista dalla Delibera C. S. o manifestino l'intenzione di rinunciare alla carriera entro 20 giorni dalla data di immatricolazione;

a. Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso e per la valutazione della carriera pregressa in mancanza della presentazione dell'istanza all'Ufficio di competenza;
b. Il rimborso del contributo versato per l'iscrizione ai corsi singoli è rimborsabile a condizione che l'istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza.
c. Contributi universitari erroneamente addebitati (ad esempio per mancata o errata acquisizione da parte dell'Università Parthenope del dato I.S.E.E.U., per richiedere il rimborso lo studente deve essere in possesso della ricevuta di presentazione dell'I.S.E.E.U. entro i termini previsti).

Art. 28 – RIMBORSI - RICHIESTA E RISCOSSIONE

Per ottenere i rimborsi (a cui si abbia eventualmente diritto) è necessario presentare richiesta all'Ufficio Protocollo (protocollo@niparthenope.it), indirizzata alla Segreteria Studenti di competenza, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta, disponibile nel Portale dello Studente, attenendosi alle istruzioni ivi indicate.

E' indispensabile, per le finalità del presente art, caricare nella propria area riservata del Portale studenti ESSE3, (sezione anagrafica, dati rimborso, 'modifica dati rimborso) il proprio IBAN, trascrivendolo anche sull' istanza di rimborso.

Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

− Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di testamento e indica tutti gli eredi legittimi;

− Delega autenticata degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso.

Il pagamento di rimborsi, ai sensi della normativa vigente, di importo ivi determinato può avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Il beneficiario deve essere l'intestatario del conto. Se non vengono indicati i dati bancari e l'importo è inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente, il rimborso è erogato tramite mandato per cassa. Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti.

CAPO IV – POST LAUREA

Art. 29 – DOTTORATI DI RICERCA

Le tasse a carico dei dottorandi sono costituite da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 30 – MASTER

Gli studenti iscritti ai Master devono le tasse ed i contributi per iscrizioni nella misura prevista dai singoli bandi di partecipazione che sono emessi dalla singola struttura proponente, la quale regolamenta anche l'accesso e l'organizzazione degli stessi.

Si ricorda inoltre che essi sono tenuti al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio nella misura prevista dalla normativa vigente (vedi art 8 presente regolamento).

Nel caso in cui l'importo delle tasse del master non siano graduate in base all'ISEEU, la tassa regionale deve essere versata con l'importo massimo.

L'importo delle relative tasse e dei relativi contributi verrà ridistribuito trasferendo l'80% dei contributi, all'atto dell'incasso, alla Struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. Il restante 20% dei contributi viene così ripartito:

- Il 6 % viene trasferito al fondo di dotazione ordinaria di funzionamento della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso;

- il 8 % viene destinato al fondo comune di Ateneo;

- il 6 % viene destinato all'Ateneo per fini istituzionali.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 31 – NORME TRANSITORIE

Se compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui al 'Regolamento di Ateneo immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli', emanato con D.R. n. 630 del 27/07/2016, continuano a trovare applicazione nelle more dell'emanazione di un nuovo testo regolamentare.

Art. 32 – NORME FINALI

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'a.a. 2025-2026.

Esso sarà pubblicato sul Portale dell'Ateneo e la popolazione studentesca è tenuta a conoscerlo ed osservarlo.